

Antonio Leo Tarasco

---

**REVOCAZIONE PER ERRORE DI FATTO  
DEL DECRETO DECISORIO DEL CAPO  
DELLO STATO: UN'INTERPRETAZIONE  
RESTRITTIVA DELLE SEZIONI  
CONSULTIVE**

---

Estratto



Milano • Giuffrè Editore

II.

3095/03 - Sez. III — 28 ottobre 2003 — Pres. Cortese — Est. Lodi — Ricorso straordinario — C. c. Ministero economia e finanza (\*).

[7344/120] Revocazione (Giudizio di) - Errore di fatto - Ex art. 395 n. 4, c.p.c. - Per mancata valutazione documentazione sanitaria - Inammissibilità - Ragioni.

*È inammissibile il ricorso per revocazione di un decreto decisivo del Capo dello Stato, ex art. 395 n. 4, c.p.c., allorchando si denunci un errore di diritto e non di fatto, come nell'ipotesi in cui si contesti il fatto che la domanda di indennità di accompagnamento sia priva della documentazione sanitaria che comprovi la sussistenza dei requisiti prescritti e si chieda, conseguenzialmente, alla competente commissione il riesame della stessa. Trattasi, infatti, di censure riguardanti la valutazione di atti e l'applicazione di norme giuridiche, con criteri ritenuti non corretti dal ricorrente.*

CONSIDERATO — Ritiene la Sezione di poter omettere l'esame delle questioni prospettate dal Ministero referente, in ordine alla intempestività del ricorso per revocazione di cui si tratta, apparendo chiaramente fondata l'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dal medesimo Ministero.

Ciò in quanto non vengono prospettati, da parte dell'interessato, motivi riconducibili alle ipotesi previste dall'articolo 15 del d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, attraverso il rinvio all'articolo 395 del Codice di procedura civile, ed in specie, per quanto ora può interessare, motivi attinenti a presunti errori di fatto risultanti dagli atti o dai documenti di causa.

Il ricorrente, invece, lamenta in sostanza che sarebbe priva di fondamento l'asserita mancanza di documentazione sanitaria riguardo alla sussistenza dei requisiti richiesti per

---

(\*) Segue nota di A. L. TARASCO, *Revocazione per errore di fatto del decreto decisivo del Capo dello Stato: un'interpretazione restrittiva delle sezioni consultive, infra, 3118.*

l'indennità di accompagnamento, che ha portato alla contestata decisione negativa in proposito, e chiede, pertanto, un riesame della questione da parte degli organi competenti.

Trattasi, quindi, di censure volte a denunciare, in effetti, non già eventuali errori di fatto, ma piuttosto asseriti errori di diritto della decisione di rigetto del precedente ricorso straordinario, in quanto riguardanti la valutazione di atti e l'applicazione di norme giuridiche, con criteri ritenuti non corretti dall'interessato.

Sulla scorta di quanto premesso, restando preclusa, in sede di ricorso per revocazione, la possibilità dell'esame del merito di dette doglianze, deve concludersi nel senso della inammissibilità del gravame in questione.

**[7344/120] Revocazione per errore di fatto del decreto decisorio del Capo dello Stato: un'interpretazione restrittiva delle sezioni consultive.**

SOMMARIO: 1. Il parere n. 3095/03. — 2. La revocazione del decreto decisorio del Capo dello Stato: *fondamento consuetudinario*, evoluzione e diritto vigente. — 3. Il parere n. 3567/03. — 3.1. L'omessa percezione della « documentazione sanitaria ».

1. *Il parere n. 3095/03.*

Con due decisioni pressoché coeve (n. 3095/03 e 3567/03), la sezione III (consultiva) del Consiglio di Stato restringe l'ambito di operatività del mezzo di impugnazione ordinario disciplinato dall'art. 395 n. 4, c.p.c. Il problema affrontato concerne l'interpretazione del concetto di « errore di fatto » (1).

Nel parere n. 3095/03, la Sezione consultiva di Palazzo Spada esclude che l'omessa valutazione della documentazione sanitaria da parte del supremo organo consultivo integri un errore di fatto, con la conseguenza di rendere inammissibile l'istanza di revocazione di cui al n. 4 dell'art. 395 c.p.c. Il *dictum* negativo dei giudici amministrativi definisce, così, il ricorso volto ad ottenere la revocazione del d.P.R. 28 dicembre 2001 con cui era stata rigettata, previo parere del Consiglio di Stato, la domanda di concessione dell'indennità di accompagnamento (2). Il ricorrente contestava, tra l'altro, « l'omesso esame della documentazione acquisita agli atti » che avrebbe determinato il parere negativo del Consiglio di Stato. Rispetto a tale censura, i magistrati di Palazzo Spada sostengono che il ricorrente avrebbe dedotto « censure volte a denunciare (...) asseriti errori di diritto (...) riguardanti la valutazione di atti e l'applicazione di norme giuridiche, con criteri ritenuti non corretti dall'interessato ». Ciò che sarebbe escluso dall'ambito di operatività del n. 4 dell'art. 395 c.p.c.

2. *La revocazione del decreto decisorio del Capo dello Stato: fondamento consuetudinario, evoluzione e diritto vigente.*

A differenza di quanto accade nel rito civile, la revocazione nel processo

(1) Per una singolare ipotesi di errore revocatorio, cfr. TAR Sicilia 19 maggio 1997 n. 847, in *Cons. St.*, 1997, I, 401, che ha ritenuto applicabile il rimedio di cui all'art. 395 n. 4, c.p.c. anche al giudizio d'ottemperanza. Precisamente, è stato affermato che in sede di incidente di esecuzione o di presentazione delle richieste di chiarimento da parte del commissario *ad acta*, il giudice dell'ottemperanza può procedere, anche in assenza del ricorso per revocazione ordinaria, alla modificazione integrale o parziale delle sentenze di esecuzione del giudicato, anche se passate, a loro volta, in giudicato.

(2) *Cons. St.*, sez. III, 10 luglio 2001, n. 280/01.

amministrativo non riceve una disciplina organica e completa (3). L'art. 46 t.u. delle leggi sul Consiglio di Stato del 1924 si limita a rinviare « ai casi stabiliti dal codice di procedura civile ». Ugualmente fa l'art. 28 l. TAR, che ammette contro le sentenze dei TAR il ricorso per revocazione « nei casi, nei modi e nei termini previsti dagli art. 395 e 396 del codice di procedura civile »; l'art. 36 della stessa legge, invece, ai fini del ricorso per revocazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato, omette il richiamo all'art. 395 c.p.c., limitandosi unicamente a rinviare all'art. 396 (relativo, come noto, alla revocazione delle sentenze per le quali è scaduto il termine per l'appello e per le quali — di conseguenza — il rimedio *de quo* concorre con il ricorso per Cassazione) (4).

La revocazione fu introdotta per la prima volta nel sistema di giustizia amministrativa proprio attraverso un parere del Consiglio di Stato su un ricorso straordinario al Re, su cui si fondò una consuetudine amministrativa in assenza di qualsiasi disposto normativo, che venne emanato soltanto successivamente, con il d.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199. Il parere cui ci si riferisce è quello — a Sezioni unite — del 26 marzo 1887, fornito ai sensi dell'art. 9 n. 4 dell'allegato D l. 20 marzo 1865 n. 2248 (5). Esso costituì « la prima breccia, nel sistema delineato dalle leggi di unificazione del 1865, per consentire il riconoscimento in via generale del rimedio revocatorio » (6). Ma non solo. Non esistendo alcuna norma di diritto scritto che consentisse l'esperimento di quel rimedio, il parere del 1887 rappresentò la decisione su cui si venne costruendo una vera e propria consuetudine amministrativa, grazie all'attività consultiva del Consiglio di Stato (7). L'avvenuta formazione di una consuetudine rappresenta un dato pacificamente riconosciuto dal Consiglio di Stato, secondo cui — *in subiecta*

(3) Sul punto concorda unanimemente la dottrina: tra gli altri, si veda F. FRANCIOSI, *Revocazione ordinaria e processo amministrativo*, in *Dir. proc. amm.*, 1997, 831.

(4) La *distrazione* del legislatore è stata, però, superata dall'interpretazione giurisprudenziale: si veda, ad esempio, *Cons. St.*, sez. IV, 18 ottobre 1996 n. 1137, in questa *Rivista*, 1996, 2861, che ha qualificato il mancato rinvio dell'art. 36 l. TAR all'art. 395 c.p.c. « una mera imprecisione del testo normativo dalla quale non può farsi discendere alcuna preclusione ». Un esempio, questo, di come il dato normativo non possieda un valore assoluto ma possa essere superato attraverso procedimenti e fonti *formalmente* sott'ordinati alla legge stessa: sulla tematica, sia consentito rinviare *amplius* a A. L. TARASCO, *La consuetudine nell'ordinamento amministrativo. Contributo allo studio delle fonti del diritto non scritte*, Napoli, 2003.

(5) In *Riv. amm.*, 1887, 548.

(6) A. CARULLO, *La revocazione nel processo amministrativo*, Padova, 1978, 72. Sulle impugnazioni processuali amministrative, v. G. LEONE, *Le impugnazioni nel processo amministrativo. Profili generali*, Napoli, 1988. Specificamente, sulla revocazione del decreto decisorio di un ricorso straordinario, cfr. L. RAGNISCO - M. ROSSANO, *I ricorsi amministrativi*, Roma, 1954, 385 e ss.; S. NAI, *Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nell'ordinamento vigente*, Milano, 1955; G. ZANOBINI, *Corso di diritto amministrativo*, Milano, 1958, vol. II, 115; E. GUICCIARDI, *La giustizia amministrativa*, Padova, 1957, 68; V. BACHELET, *Il ricorso straordinario al capo dello Stato e garanzia giurisdizionale*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1959, 788 e ss.

(7) Per il consolidato indirizzo che sosteneva l'ammissibilità della revocazione del decreto decisorio reso a seguito di un ricorso straordinario al Re, si veda il parere del 22 maggio 1902, in *Imp. dir.*, 1902, 291, senza mancare di consultare i pareri resi dall'ad. gen. 14 maggio 1903, in *Manuale degli amministratori*, 1903, 71; 4 dicembre 1903, *ivi*, 1904, 147; 16 gennaio 1908, *ivi*, 1908, 157; 19 marzo 1914, *ivi*, 1915, 315; 16 dicembre 1915, *ivi*, 1916, 156; 26 aprile 1917, *ivi*, 1917, 213; 28 dicembre 1925, *ivi*, 1926, 245.

*materia* — « col sussidio della giurisprudenza è venuta formandosi una norma di diritto consuetudinario » (8).

Successivamente, quella consuetudine fu recepita dalla normativa in materia di ricorsi amministrativi (d.P.R. n. 1199 del 1971), inglobandola e vestendo dell'autorità di diritto positivo ciò che fu introdotto attraverso la creazione spontanea di diritto *preter-legislativo*, secondo schemi non ignoti nell'ordinamento amministrativo (9). Infatti, fu ancora il Consiglio di Stato a riconoscere che l'impugnazione revocatoria di un decreto decisivo « è pacificamente ammiss[anche in difetto di una espressa previsione normativa] » (corsivo dell'A.) (10), fondandosi, pertanto, su una *prassi consultiva* formata dal Consiglio di Stato, ed osservata dall'amministrazione e dagli operatori del diritto come una norma di diritto obbligatoria.

Ne deriva che attualmente la normativa speciale di riferimento è costituita dall'art. 15 d.P.R. del 1971, che effettua un rinvio ai « casi previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile »; essa ha cura di precisare che nelle ipotesi di revocazione ordinaria, il ricorso deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato, mentre nelle ipotesi di revocazione straordinaria, il termine di sessanta giorni decorre « dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsità o del recupero dei documenti ».

Specificamente, per quanto concerne la revocazione per errore di fatto, il rinvio alle norme del processo civile comporta l'applicabilità al giudizio amministrativo dell'art. 395 n. 4 del codice di rito, laddove si subordina l'ammissibilità di tale mezzo di impugnazione ordinaria alle seguenti condizioni: 1) l'errore di fatto deve risultare « dagli atti o documenti della causa »; 2) la decisione deve fondarsi « sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa » ovvero « sull'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita »; 3) il fatto su cui incide l'errore non deve aver costituito « un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare » (11).

(8) Cons. St., 20 febbraio 1891, in *Legge*, 1891, II, 234, secondo cui la revocazione dei ricorsi straordinari si doveva ammettere per « ormai acquisita consuetudine ».

(9) Sulle fonti non scritte, mi permetto di rinviare a A. L. TARASCO, *La consuetudine nell'ordinamento amministrativo*, cit., part. 275 e ss., 338 e ss.

(10) Il parere del 1891 è citato in A. CARULLO, *La revocazione*, cit., 74, sub nota n. 74, e fu reso nel corso dell'esame dello schema di decreto delegato per i ricorsi amministrativi, che sarebbe stato emanato con il più volte richiamato d.P.R. n. 1199 del 1971.

(11) Sull'errore di fatto nel giudizio revocatorio amministrativo, si veda in particolare S. CASSARINO, *Il processo amministrativo nella legislazione e nella giurisprudenza. Lo svolgimento del giudizio*, vol. II, Milano, 1987, 784 e ss.; Id., *Manuale di diritto processuale amministrativo*, Milano, 1990, 518 e ss.; A. DE ROBERTO, voce *Revocazione (diritto processuale amministrativo)*, in *Enc. giur.*, Roma, 1991, vol. XXVII; C. CONSOLO, *La revocazione nel processo amministrativo, i suoi odiermi limiti e le sue supposte peculiarità nel concorso con l'appello*, in *Dir. proc. ammin.*, 1992, 835 e ss.; S. GIACCHETTI, *Revocazione, errore di diritto ed errore di fatto*, in *Giur. amm. sic.*, 1994, 874 e ss.; P. PASSERONE, *Rapporti fra revocazione e appello nel processo amministrativo*, in *Giur. it.*, 1996, III, 1, 47; E. MIDENA, *I termini per la revocazione nel processo amministrativo*, in *Giorn. dir. amm.*, 1997, 937 e ss.; C. VOLPE, *La revocazione per errore di fatto*, ivi, 1997, 1135 e ss.; F. BENELLI, *Ricorso per revocazione delle pronunce del TAR ed ammissibilità della domanda cautelare: il TAR può sempre riformare le sue decisioni?*, in *Foro toscano*, 1999, 348; G. GARRONE, *Commento all'art. 46 del t.u. Cons. St.*, in A. ROMANO (a cura di), *Commentario breve alle leggi sulla giustizia amministrativa*, 2<sup>a</sup> ed.,

Ricostruita la normativa di riferimento, può agevolmente osservarsi che dalla lettura della laconica motivazione del parere n. 3095/03, il Consiglio di Stato giunge ad escludere l'ammissibilità della revocazione senza analizzare i diversi presupposti richiesti dal codice di rito. Il supremo organo consultivo sembra ripetere massime giurisprudenziali prodotte in diversi contesti processuali, omettendo di verificarne la concreta applicabilità alla *res judicanda*.

In particolare, non sembra farsi corretta applicazione del principio consacrato dall'Adunanza plenaria 22 gennaio 1997 n. 3, secondo cui, ai fini della configurabilità dell'errore di fatto revocatorio, ciò che rileva è la « divergenza tra la realtà processuale e ciò che risulta espressamente dalla sentenza » (12). È ovvio che tale divergenza deve risultare « espressamente dalla sentenza », e più precisamente dalla « motivazione della sentenza », poiché diversamente non si avrebbe errore di fatto ma di diritto (come tale censurabile in Cassazione ai sensi dell'art. 360 n. 5, c.p.c., anche se soltanto per i giudizi ordinari e non amministrativi: art. 111 ult. comma, cost.); ma tale circostanza non è stata esclusa nel parere del Consiglio di Stato, pur giungendo a conclusioni che presuppongono tale valutazione. Infatti, nel ricorso per revocazione si contesta la « asserita mancanza di documentazione sanitaria riguardo alla sussistenza dei requisiti richiesti per l'indennità di accompagnamento, che ha portato alla contestata decisione ». Ebbene, se tale circostanza è stata esclusa nel decreto decisivo di cui si chiede la revocazione mentre risulta « dagli atti o documenti della causa » che la documentazione sanitaria a sostegno della domanda di indennità di accompagnamento sussiste, non si vede come la censura possa qualificarsi *di diritto* e non *di fatto*.

Detto altrimenti, l'omesso esame della documentazione sanitaria da parte del collegio possiede astrattamente l'attitudine a determinare un errore di fatto, ove gli accertamenti ivi contenuti siano stati invece esclusi nella decisione e si siano rivelati determinanti per il dispositivo (sempre che — chiaramente — quello stesso fatto su cui incide l'errore non abbia costituito « un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare »). Esso non può qualificarsi *a priori* come errore *di diritto* e non *di fatto*, per escludere l'inammissibilità della revocazione. Sulla censura proposta sarebbe stata preferibile una più completa giustificazione teorica da parte del Consiglio di Stato, pur volendo mantenere ferme le stesse conclusioni (*id est* lo stesso dispositivo).

### 3. Il parere n. 3567/03.

Parimenti non condivisibile è il disposto del parere n. 3567/03 del 14 ottobre 2003: stavolta, la sezione III esclude l'errore di fatto nell'« omesso esame delle

Padova, 2001, 557-558; M. BUSCEMA, *Errore di fatto e revocazione ordinaria nel processo amministrativo nei casi di omesso esame di atti processuali e, in particolare, di alcuni motivi di ricorso*, in questa *Rivista*, 2001, 1662; M. RENNA, « Errori » degli ausiliari del giudice e revocazione della sentenza, ivi, 2002, 1425 e ss.

Più in generale, sulla revocazione nel processo amministrativo, oltre agli scritti citati, si vedano le opere indicate nella fondamentale monografia di A. CARULLO, *La revocazione*, cit., I, sub nota n. 1.

(12) Cons. St., ad. plen., 22 gennaio 1997 n. 3, in *Dir. proc. ammin.*, 1997, 820 e ss., con nota (parzialmente critica) di F. FRANCARIO, nonché in *Foro it.*, 1997, III, 388, con *Osservazioni* di A. TRAVI.

prove documentali prodotte » nonché nella « erronea od incompleta valutazione delle medesime, traducendosi tali doglianze in una censura di errore di giudizio che esorbita dall'ambito dell'impugnazione per revocazione ». Oltre che su ragioni di diritto, il Consiglio di Stato motiva l'inammissibilità del gravame sulla base del fatto che la documentazione di cui si asserisce l'omessa valutazione sarebbe stata allegata allorquando il Consiglio stesso aveva già deliberato il parere per la decisione del ricorso straordinario.

Per cogliere pienamente la portata del dispositivo, è opportuno integrare le motivazioni del collegio con quanto censurato dal ricorrente. Quest'ultimo domandava la revocazione del d.P.R. 5 novembre 2002 con cui, in conformità al parere n. 1735/01 della sezione III, veniva respinto il ricorso per l'annullamento dell'esclusione dall'assunzione nel Corpo di polizia penitenziaria. Il ricorrente assumeva fosse stata esclusa, da parte del Consiglio di Stato in sede consultiva, « senza alcuna spiegazione logica, la sussistenza dei denunciati difetti di motivazione e travisamento dei fatti », contestando, inoltre, che il ricorso straordinario sarebbe stato deciso « senza neppure verificare il contenuto della documentazione medica, allegata *ab origine* ed integrata nella pendenza del procedimento ».

Il Consiglio di Stato omette di spiegare le ragioni sostanziali della pronuncia di inammissibilità, dal momento che non sembra vagliare la sussistenza o meno dei presupposti richiesti dal n. 4 dell'art. 395 c.p.c. per l'errore di fatto revocatorio. Così ragionando, i giudici di Palazzo Spada sembrano incorersi in una mera petizione di principio, riproducendo massime giurisprudenziali condivisibili solo nella misura in cui giungono al termine di un procedimento logico-giuridico di accertamento della sussistenza o meno dei presupposti di legge.

A sostegno delle proprie argomentazioni, il Consiglio richiama il precedente costituito dal parere n. 680/03 (sez. II, 1° dicembre 1993) (13), trascurando di rilevare che esso sembra essere stato superato dalla citata Adunanza plenaria n. 3 del 1997: contraddicendo l'allora maggioritario orientamento giurisprudenziale, come già ricordato l'Adunanza mostrò di condividere le ragioni del minoritario filone che sosteneva l'ammissibilità dell'errore revocatorio anche nell'« omesso esame di un motivo di ricorso », in quanto « costituisce errore di fatto di tipo revocatorio e non già errore di diritto attinente al difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato » (14). In base all'orientamento consacrato nel 1997, non sembrano condivisibili le conclusioni del parere n. 3567/03: l'omessa pronuncia sull'eccezione di « difetto di motivazione e travisamento dei fatti », nonché la mancata considerazione del « contenuto della documentazione medica » può essere considerata « errore di fatto risultante dagli atti o documenti di causa » legittimante la revocazione della decisione impugnata. Infatti,

(13) Tra l'altro, a proposito di *sviste materiali ed abbaglio dei sensi*, non può non notarsi che nel parere viene indicata la sezione III e non II come sezione deliberante il parere del 1993! Nel merito, secondo il parere n. 680/93, l'erronea negazione di un fatto deve presentarsi come un presupposto essenziale, se non unico, della decisione e deve assumere i caratteri dell'evidenza, dell'obiettività e della rilevabilità immediata. Ne deriva — secondo il parere del 1993 — che può essere fatto valere con la revocazione non già l'errore di giudizio (eventualmente censurabile con ricorso per Cassazione, ex art. 360 n. 5, c.p.c.) ma la falsa supposizione di un fatto reale che, pur non essendo oggetto di giudizio, ha costituito il presupposto dell'errore.

(14) Cons. rg. sic., 25 febbraio 1994 n. 54, in *Cons. St.*, 1994, I, 259.

la giurisprudenza della Cassazione insegna che si ha errore di giudizio e non di fatto quando i fatti denunciati abbiano formato oggetto di esatta rappresentazione e poi di discussa valutazione (15). Pertanto, l'omesso esame di un documento che il giudice affermi erroneamente non essere stato incluso né nell'elenco dei documenti né dei fascicoli deve essere fatto valere specificamente con il rimedio della revocazione (16). In altri termini, « l'errore di fatto consiste nel c.d. abbaglio dei sensi, e cioè nel travisamento delle risultanze processuali dovuto a mera svista, che conduca a ritenere come inesistente circostanze pacificamente esistenti o viceversa » (17).

Tali circostanze sembrano essersi verificate anche nei casi processuali in commento. Nel parere n. 3095/03, il Consiglio di Stato esclude dei fatti accertabili in base alla documentazione sanitaria (a dire del ricorrente) non esaminata. Sembrerebbe, pertanto, che il parere si fondi « sulla inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita » in quanto risultante « da quegli atti o documenti della causa » che in concreto il ricorrente denuncia non essere stati esaminati, proprio come richiesto dall'art. 395 n. 4, c.p.c.

Similmente, nel parere n. 3567/03, la pronuncia di inammissibilità della revocazione è difficilmente comprensibile considerato che il ricorrente contesta il mancato esame del « contenuto della documentazione medica » nonché l'omessa pronuncia sull'eccezione di « difetto di motivazione e travisamento dei fatti »: in tale parere, in particolare, la *svista* materiale del giudice sembra includere non solo il dato fattuale dell'omesso esame della documentazione allegata e rilevante, ma altresì l'omessa pronuncia su un'eccezione proposta dal ricorrente, censurabile con la revocazione per errore di fatto secondo quanto stabilito dall'ad. plen. n. 3 del 1997 (18).

In entrambi i casi, non sembra che il ricorrente richieda surrettiziamente un riesame di diritto della questione proposta; non viene censurato, cioè, un errore di giudizio attraverso la contestazione della « erronea valutazione delle risultanze processuali », dell'« anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio » ovvero dell'adozione degli specifici canoni ermeneutici adottati dal giudice circa la documentazione acquisita (19). L'errore di giudizio, definito *errore della mente* da Cons. St., sez. IV, 20 ottobre 1997 n. 1205 (20) sembra da escludersi *in nuce*. Ulteriori conferme in tal senso provengono dalle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato (21), secondo cui l'errore

(15) Cass. 14 maggio 1998 n. 4859, in *Mass.*, 1998.

(16) Cass. 23 febbraio 1983 n. 1372, in *Mass.*, 1983; Cass. 15 luglio 1988 n. 4658, *ivi*, 1988.

(17) Cons. St., ad. plen., 11 giugno 2001 n. 3, in *Foro it.*, 2001, III, 505 e ss., con nota di richiami ed *Osservazioni* di A. SORGATO.

(18) Resterebbe da verificare se tale omissione sia rilevabile *ictu oculi* ed « obiettivamente riscontrabile [*in positivo*, n.d.A.] attraverso la motivazione della sentenza », come richiesto dall'ad. plen. n. 3 del 1997 e dalla successiva produzione giurisprudenziale. Non disponendo del testo integrale del parere del 2001, non può darsi una risposta esaustiva al quesito. E ciò nonostante, può comunque rilevarsi come il Consiglio di Stato — per giungere alla conclusione dell'inammissibilità della revocazione — non si sia curato di escludere la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza, omettendo una doverosa verifica.

(19) Cons. St., ad. plen. n. 3 del 2001, cit., 512.

(20) In *Cons. St.*, 1997, I, 1360.

(21) Cons. St., sez. IV, 17 settembre 2002 n. 4679, in questa *Rivista*, 2002, 2008.

revocatorio può incidere anche su documenti e atti processuali, ma in tal caso esso può riferirsi solo all'attività di lettura e di percezione del loro incontestabile significato letterale e logico da parte del giudice, ma non anche alla successiva attività interpretativa e valutativa. Identità di vedute sono espresse da Cons. St., sez. VI, 4 novembre 2002 n. 6015 (22), che esclude che l'errore di fatto possa consistere in una presunta erronea valutazione degli atti e delle risultanze processuali o in un'anomalia del procedimento logico di interpretazione del materiale probatorio, risolvendosi quest'ultimo in un errore di giudizio. Ciò che — nel caso di specie — non pare essersi verificato (23).

### 3.1. *L'omessa percezione della « documentazione sanitaria ».*

Ben più ampia motivazione avrebbe, invece, richiesto l'ultimo punto del parere n. 3567/03 relativo alla mancanza, negli atti di causa, della documentazione sanitaria integrativa trasmessa dal Ministero della Giustizia l'8 luglio 2002, « allorché risultava già spedito allo stesso Ministero il citato parere n. 1735/01 di questa Sezione sul ricorso straordinario dell'interessato »: in pratica, il Consiglio di Stato sostiene di non essere stato posto in grado di esaminare l'integrazione della documentazione sanitaria perché inviata dal Ministero in tempo non più utile, allorquando, cioè, il parere richiesto era già stato reso. Tre le considerazioni che possono svolgersi al riguardo.

In primo luogo, deve rilevarsi come la trasmissione tardiva abbia riguardato solo l'integrazione della documentazione e non già la documentazione stessa, con la conseguenza che l'eventuale svista del giudice potrebbe comunque sussistere riguardo a quella parte della documentazione che era già disponibile agli atti; in secondo luogo, altro è sostenere che non poteva essere preso in considerazione ciò che non era agli atti, altro ancora è, invece, ritenere che il mancato esame della documentazione — pur se disponibile — non integri un'ipotesi di errore revocatorio (24). Quest'ultima affermazione è senz'altro opinabile: nel caso di specie il collegio consultivo di Palazzo Spada — accertata l'esistenza di quella parte di documentazione sanitaria — avrebbe dovuto piuttosto verificare che gli accertamenti *ivi* contenuti non fossero stati esclusi nel parere pregresso (poi trasfusi nel decreto decisorio del Capo dello Stato di cui si chiedeva la revocazione). Ma tale verifica non sembra essere stata compiuta dal Consiglio di Stato, che facendo leva su un precedente piuttosto datato

(22) In questa *Rivista*, 2002, 2952.

(23) In sostanza, secondo la consolidata giurisprudenza contenziosa del Consiglio di Stato, la distinzione tra errore di giudizio (censurabile con un autonomo mezzo di impugnazione) ed errore di fatto (revocatorio) risiede nella necessità o meno per il giudice di compiere un'attività valutativa per rilevare la presenza dell'errore stesso (Cons. rg. sic. 21 novembre 1997 n. 514, in *Cons. St.*, 1997, I, 1610; Cons. St., sez. IV, n. 1137 del 1996, cit., 2861). Ne deriva che l'errore revocatorio sarebbe ravvisabile unicamente nelle ipotesi in cui esso sia ravvisabile immediatamente, *ictu oculi* (Cons. St., sez. V, 14 luglio 1999 n. 845; sez. IV, 15 aprile 1999 n. 636; 31 maggio 1999 n. 927; sez. VI, 3 giugno 1998 n. 902; 9 agosto 1996 n. 991; sez. IV, 20 ottobre 1997 n. 1205).

(24) Secondo un precedente risalente ma di perdurante validità (Cass. 21 giugno 1957 n. 2365, cit. in F. CARPI - V. COLESANTI - M. TARUFFO (a cura di), *Commentario breve al codice di procedura civile*, Padova, 2001, sub art. 395, 1638), non è configurabile l'errore di fatto rispetto ad atti o documenti non prodotti e, conseguenzialmente, è inammissibile la produzione di nuovi documenti al fine di dimostrare lo stesso errore di fatto.

(risalente a un decennio prima), si limita a ripetere... l'ovvio, senza farsi carico di comparare l'attualità del principio giuridico con il complesso delle circostanze di fatto. Ciò che era stata allegata dal ricorrente — la documentazione sanitaria, successivamente (anche se tardivamente) integrata — costituiva prova della posizione giuridica fatta valere. Con la conseguenza che la revocazione andava dichiarata inammissibile soltanto ove si contestasse la *valutazione* di quella stessa documentazione e non già la sua *percezione* (25).

Non ultimo avrebbe dovuto essere l'accertamento, da parte del supremo collegio consultivo, dell'imputabilità del ritardo nella trasmissione dell'integrazione della documentazione sanitaria inviata: il disposto del Consiglio di Stato sarebbe tanto più incomprensibile ove, per giunta, il ritardo fosse imputabile all'amministrazione e non al ricorrente. Ma la laconicità del parere non risparmia neanche quest'ultimo inciso, francamente tutt'altro che trascurabile.

ANTONIO LEO TARASCO

(25) In tal senso, Cass. 1° dicembre 1999 n. 13401, in *Mass.*, 1999; Cass. 30 marzo 1998 n. 3317, *ivi*, 1998; Cass. 8 luglio 1995 n. 7506, *ivi*, 1995. Stesso discorso può ripetersi per l'interpretazione di norme giuridiche: secondo Cons. St., sez. IV, 31 gennaio 2002 n. 556, in questa *Rivista*, 2002, 76, l'erronea interpretazione ed applicazione di norme vigenti, ancorché possa portare all'erronea individuazione di un elemento di fatto, costituisce un errore di diritto che non può dar luogo ad istanze di revocazione.